

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha stipulato nel luglio del 2005, con una società finanziaria specializzata, un contratto di cessione del quinto dello stipendio per € 38.520,00 da restituire in 120 rate di € 321,00 al tasso di interesse del 4,00%.

Nell'ottobre del 2005, nell'ambito di una complessa operazione di factoring (avente a oggetto la cessione di 626 crediti), il citato contratto è stato ceduto all'intermediario resistente, lasciando comunque in capo alla società cedente il mandato all'incasso delle rate e la gestione del rapporto con il ricorrente.

A marzo 2009, il ricorrente ha anticipatamente estinto il contratto versando alla società cedente, così come richiesto nel conteggio estintivo, la somma di € 22.883,93; tale importo, oltre che della penale per l'estinzione anticipata – calcolata nei limiti della normativa vigente - era comprensivo delle rate con scadenza 31 marzo e 30 aprile 2009.

Nonostante l'avvenuta estinzione, la società cedente - tra l'altro cancellata con provvedimenti della Banca d'Italia dagli albi ex art. 107 e 106 TUB e poi dichiarata fallita - da marzo a ottobre 2009 ha addebitato sulla busta paga, per il tramite dell'Amministrazione pubblica di appartenenza del ricorrente, ulteriori 8 rate del finanziamento già estinto.

Con nota di reclamo del 18 febbraio 2010, il ricorrente ha chiesto il rimborso delle somme trattenute in busta paga nei mesi successivi all'estinzione.

Ha inoltre precisato di aver ricevuto dall'intermediario resistente, in data 18 febbraio 2010, un bonifico di € 1.403,37 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso. Tale importo, a parere del ricorrente, risulterebbe inferiore a quello indebitamente trattenuto e potrebbe verosimilmente imputarsi a quattro delle otto rate trattenute in eccesso.

Il ricorrente ha chiesto l'intervento dell'ABF affinché l'intermediario resistente comunichi l'ammontare totale delle quote spettanti e provveda immediatamente all'accredito della somma indebitamente trattenuta.

L'intermediario ha fatto presente che l'estinzione del finanziamento è avvenuta a cura della società cedente in data 24 marzo 2009, cioè antecedentemente alla notifica della cessione del credito effettuata al ricorrente con comunicazione del 28 maggio 2009.

Ha inoltre precisato che la notifica di cessione al cliente è stata nuovamente trasmessa in data 9 gennaio 2010 "essendo quella originaria ritornata al mittente per motivi correlati al cambio di indirizzo".

L'intermediario ha poi fatto presente di non essere in possesso di ulteriori indicazioni utili ad evidenziare somme in esubero da restituire al cliente e di aver comunque rappresentato la vicenda alla curatela fallimentare.

DIRITTO

La domanda di immediato accredito delle somme trattenute a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento va accolta.

Affinché il trasferimento del credito si perfezioni, non è necessario il consenso del debitore; tuttavia, al debitore deve essere comunque notificata la cessione ai fini della relativa opponibilità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha riferito che, nel caso di specie, la cessione del credito è stata frutto di un'operazione di factoring che ha riguardato 626 posizioni, risultando, peraltro, essere stato lasciato alla società cedente il mandato all'incasso e la gestione del rapporto con il ricorrente.

L'estinzione del contratto con il relativo pagamento integrale da parte del ricorrente di quanto richiestogli, è avvenuta in data 24 marzo 2009 e, quindi, comunque prima dell'avvenuta notifica individuale al ricorrente della cessione del credito da parte dell'intermediario cessionario.

Il ricorrente risulta incontestatamente aver versato l'importo di € 22.883,93 pari a quanto ancora dovuto (€ 22.015,36), maggiorato delle rate a scadenza in data 31 marzo e 30 aprile 2009 (€ 642,00), nonché della commissione per estinzione anticipata pari a € 226,57. Dal marzo 2009 al successivo mese di ottobre sono state addebitate sulla busta paga del ricorrente n. 8 rate non dovute per complessivi € 2.568,00. Il rimborso effettuato al cliente a febbraio 2010 da parte dell'intermediario resistente, che così si deve ritenere abbia pienamente riconosciuto l'efficacia liberatoria dell'effettuato pagamento all'originario creditore (essendosi dichiarato, del resto, pronto "alla restituzione di somme che eventualmente risulteranno in eccedenza"), è stato pari a € 1403,37, a fronte, quindi, di € 2.568,00 versati in eccedenza. Da ciò emerge un credito, a favore del ricorrente, dell'ulteriore somma di € 1116,43.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione di € 1.116,43 in favore del cliente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI